

La Corte costituzionale ribadisce la regola del pubblico concorso e accoglie una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal T.a.r. per la Sardegna, concernente una legge regionale della Sardegna che aveva riservato l'accesso ad una procedura concorsuale presso un'agenzia regionale solo ai dipendenti di un ente privato, per di più prevedendo una valutazione per soli titoli oltre al mantenimento dell'anzianità già maturata presso il medesimo ente privato.

**Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 227 – Pres. Coraggio, Red. Prosperetti**

**Impiegato dello Stato e pubblico – Regione Sardegna – Procedura concorsuale – Riserva integrale dei posti in favore dei dipendenti di un ente privato – Incostituzionalità**

*E' incostituzionale l'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 che prevede un'ingiustificata deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, in quanto vincola un'amministrazione regionale (l'agenzia LAORE Sardegna) a bandire una procedura concorsuale che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato (l'ARAS- Associazione regionale allevatori), per i quali viene prevista, per di più, l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza in materia di procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi, censurando una disposizione della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 (l'art. 2, comma 40), che aveva autorizzato l'agenzia regionale "LAORE Sardegna" ad inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale già dipendente di un ente privato (l'Associazione regionale allevatori), riservando quindi tutti i posti disponibili a tali soggetti, e riconoscendo loro anche l'anzianità di servizio già maturata presso il predetto ente.

La questione era stata sollevata dal T.a.r. per la Sardegna, sezione seconda, con ordinanza 21 dicembre 2020, n. 727. Nel giudizio *a quo*, alcuni dipendenti dell'Agenzia LAORE avevano impugnato il bando con il quale l'Agenzia, in applicazione della norma di legge regionale, aveva indetto la selezione concorsuale, riservando tutti i posti ai dipendenti dell'Associazione regionale allevatori e prevedendo il riconoscimento dell'anzianità da loro maturata nelle posizioni di provenienza.

I ricorrenti, in particolare, lamentavano il pregiudizio alle loro posizioni di carriera, derivante dal fatto che i posti da ricoprire presso l'Agenzia si riferivano a posizioni superiori rispetto a quelle da loro occupate: in definitiva, i vincitori della selezione avrebbero ottenuto un inquadramento migliore di quello goduto dai dipendenti dell'Agenzia (che avevano in

passato superato una regolare selezione pubblica), per di più con salvezza dell'anzianità maturata presso l'ente privato di provenienza.

II. – A sostegno dell'illegittimità costituzionale, la Corte – dopo aver precisato che il *thema decidendum* comprende, oltre all'art. 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, anche un'ulteriore disposizione regionale (l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47 del 2018) che ha imposto all'Agenzia di procedere alla selezione, conferendo attuazione alla precedente previsione – svolge le seguenti argomentazioni:

- a) anzitutto, viene escluso che possa avere alcuna rilevanza – ai fini, ad esempio, di una restituzione degli atti al T.a.r. rimettente – lo *ius superveniens* che ha abrogato le due disposizioni censurate; al riguardo, la Corte ricorda che, *“ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la legittimità dell'atto deve essere, comunque, esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, 'con riguardo alla situazione di fatto e di diritto' esistente al momento della sua adozione”* (sono qui richiamate, *ex plurimis*: sentenza 10 luglio 2019, n. 170, in *Foro it.*, 2019, I, 3824, con nota di BASSETTA, in *Guida al dir.*, 2019, 32, 90, con nota di PONTE, ed in *Giur. cost.*, 2019, 1999, con nota di CANALE; sentenza 17 gennaio 2019, n. 7, in *Giur. cost.*, 2019, 60, con nota di DI FOLCO);
- b) nel merito, la questione è dichiarata fondata con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; in proposito, richiamando propria pregressa e costante giurisprudenza, la Corte ricorda, in generale, che:
  - b1) il legislatore ha facoltà di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico, entro tuttavia determinati limiti; in particolare, detta facoltà *“deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”* (sono richiamate: sentenza 2 marzo 2018, n. 40, in *Foro it.*, 2018, I, 1105; sentenza 12 maggio 2017, n. 110, in *Foro it.*, 2017, I, 2218; sentenza 30 gennaio 2015, n. 7, in *Foro it.*, 2015, I, 2281; sentenza 21 maggio 2014, n. 134, in *Foro it.*, 2014, I, 2009);
  - b2) anche laddove il legislatore introduca simili deroghe, inoltre, esse dovranno essere accompagnate da *“adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico”*, posto che *“la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51*

- Cost.*" (così sentenza 24 giugno 2010, n. 225, in *Giur. cost.*, 2010, 3601, con nota di PERTICI);
- b3) già in passato la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi che omettevano di fare ricorso a una tale *"forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche"* (così sentenza n. 40 del 2018, cit.), e ciò proprio con riferimento *"a norme regionali di generale e automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale) nei ruoli delle Regioni, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale"* (*ex multis*, sentenza n. 225 del 2010, cit.);
- b4) simile trasferimento automatico *"finirebbe, infatti, per risolversi in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di una procedura come quella descritta, in violazione dell'art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost."* (*ex multis*, sono qui richiamate: sentenza 23 luglio 2013, n. 227, in *Foro it.*, 2014, I, 1384, con nota di RICCI, ed in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, 96, con nota di BATTALIA; sentenza 21 marzo 2012, n. 62, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 1069, con nota di ALTIERI, ed in *Giur. cost.*, 2012, 809, con note di SANDULLI e LUCARELLI);
- b5) pertanto, anche nell'ipotesi – che qui viene in considerazione – del trasferimento di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici, deve ritenersi che *"l'automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che [...] non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico"* (così sentenza 1° luglio 2013, n. 167, in *Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.*, 2013, 32, con nota di GUARISO, oltre che in *Foro it.*, 2014, I, 1385);
- b6) si deve, quindi, concludere nel senso che *"il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi – come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni"* (*ex multis*, è qui richiamata la sentenza 10 maggio 2005, n. 190, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 563, con nota di BARBIERI, ed in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 939, con nota di MARI);
- c) venendo al caso di specie, la Corte osserva che le norme regionali censurate *"vengono a vincolare [...] l'amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato,*

*l'ARAS, per i quali viene prevista, per di più, l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato", con conseguente mancato soddisfacimento delle "condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso"; ne segue la declaratoria di illegittimità costituzionale.*

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

d) nella giurisprudenza costituzionale, sul principio del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni nonché sulla consistenza e sulla portata delle deroghe che, in via eccezionale, possono ritenersi ammissibili, cfr., in particolare:

d1) sentenza 9 marzo 2020, n. 43 (in *Giur. cost.*, 2020, 551), in cui si legge quanto segue: *"secondo quanto prevede l'art. 97, quarto comma, Cost., la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale pubblico, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle"*;

d2) sentenza n. 110 del 2017, cit., che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma di legge pugliese che consentiva l'assunzione, a tempo determinato, di personale che era stato selezionato con procedura costituzionalmente illegittima, senza neppure prevedere limiti temporali alla rinnovabilità dei contratti annuali, ha affermato che va esclusa *"la sussistenza, nella specie, di ragioni che giustifichino una deroga a tale principio, atteso che la previsione censurata non è diretta a far fronte a bisogni temporanei, ma ad esigenze risalenti e non destinate a venir meno, riguardanti servizi assistenziali stabili, che la Regione è obbligata a fornire senza soluzione di continuità, ma che – non richiedendo lo svolgimento di funzioni peculiari – vanno garantite non già autorizzando la chiamata in servizio 'diretta', bensì seguendo le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa)"*; né, ha aggiunto la Corte, *"la 'tutela dell'affidamento' dei lavoratori, invocata dalla difesa regionale, legittima deroghe al principio concorsuale"*;

d3) sentenza 17 marzo 2015, n. 37 (in *Bollettino trib.*, 2015, 790, con nota di AZZONI, in *Dir. e pratica trib.*, 2015, II, 389, con note di DE MITA, GLENDI, SENSINI, TAVECCHIO, in *Dialoghi trib.*, 2015, 44, con note di INFRANCA, LUPI, in *Lavoro giur.*, 2015, 799, con nota di BRESCIANI, in *Guida al dir.*, 2015, 16, 78, con nota di MEZZACAPO, in *Giorn. dir. amm.*, 2016, 33, con nota di SALTARI, ed in *Riv. amm.*, 2015, 163, con nota di PASCUCCI), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, che consentiva alle Agenzie delle Dogane, delle Entrate e del Territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. La Corte, in particolare, ha affermato quanto segue: *"L'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario può avvenire solo ricorrendo alla reggenza, quale istituto che serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili ed a cui è possibile ricorrere a condizione che sia stata avviata la procedura per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono caratteristiche essenziali dell'istituto. Per contro, la norma impugnata, pur avendo cura di esibire il carattere della temporaneità, consente il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni vacanti sino all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali. Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, delle procedure concorsuali si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando perché tra il completamento delle procedure concorsuali e l'assunzione dei vincitori può trascorrere anche un notevole lasso temporale. In questo senso, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere certo, preciso e sicuro, in contraddizione con l'affermata temporaneità. Inoltre, la regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni non è soddisfatta dal rinvio che la norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari sono attribuiti con apposita procedura selettiva. La norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che*

*siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono, dunque, assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.”;*

- d4) sentenza n. 134 del 2014, cit., che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., una norma di legge della Regione Basilicata che prevedeva il trasferimento delle attività sanitarie da un'agenzia di diritto private in favore dell'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), con il subentro di quest'ultima nei contratti correnti di lavoro di diritto privato del personale, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. Tale norma, precisò la Corte, non essendo giustificata da esigenze che possano comportare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, era violativa dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione. *“Né può indurre a diversa conclusione l'espressa esclusione, sancita dalla norma censurata, dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima”;*
- e) per recenti casi in cui la Corte ha avallato disposizioni legislative che hanno previsto deroghe, più o meno sfumate, al principio del concorso pubblico, cfr. i seguenti:
- e1) sentenza 21 dicembre 2020, n. 275 (in *Giur. cost.*, 2020, 3171, con nota di BRANCA, nonché oggetto della News US n. 20 del 18 febbraio 2021), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui stabilisce che, entro il 2018, si debba bandire un concorso pubblico per l'assunzione, nel comparto scuola, di direttori dei servizi generali e amministrativi al quale possano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge, seppure privi del titolo della laurea, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi. In motivazione, la Corte ha osservato che, *“In generale, la scelta di fissare il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza della presentazione delle domande, pur assurgendo a principio generale della legislazione sui concorsi pubblici, come evidenziato dal rimettente, non costituisce una scelta costituzionalmente obbligata. Nella sua discrezionalità il legislatore può dunque indicare una data diversa e anteriore, con riferimento a requisiti posti in deroga a quelli ordinari, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza e della uniformità di trattamento tra categorie*

*omogenee di candidati*”, non ritenendo travalicati, nel caso di specie, siffatti limiti;

- e2) sentenza 24 luglio 2020, n. 164 (in *Giur. cost.*, 2020, 1821, con nota di COSTANTINO, nonché oggetto della News US n. 88 del 25 agosto 2020, cui parimenti si rimanda per un’analisi approfondita della pronuncia), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal T.a.r. per il Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ad esonerare dalla prova preselettiva i loro dipendenti che abbiano svolto, per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) e inoltre prevede la possibilità che fino al 50 per cento dei posti sia riservato al loro personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito; in motivazione la Corte ha rilevato che lo scopo della preselezione è garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che non può dirsi irragionevole l’esonero per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità, anche perché ciò non collide con il principio di buon andamento, dal momento che i beneficiari dovranno comunque cimentarsi con le prove concorsuali; quanto alla riserva ai dipendenti interni di una quota dei posti messi a concorso, la Corte ha osservato che, se è indubbio che il passaggio da un’area ad un’altra è soggetto al principio del pubblico concorso, tuttavia non è esclusa l’ammissibilità di riserve parziali, poiché ciò comporterebbe un sostanziale disconoscimento del potere di fare eccezione alla regola attribuito al legislatore dallo stesso art. 97, quarto comma, Cost., dovendosi semmai trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l’amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e a condizione che la riserva sia contenuta entro determinati limiti percentuali, anche nella misura del 50 per cento;
- e3) sentenza 16 luglio 2020, n. 151 (in *Foro it.*, 2021, I, 388; *Giur. cost.*, 2020, 1721, nonché oggetto della News US n. 100 del 16 settembre 2020), che ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, recante la disciplina delle scuole italiane all'estero, che impone, anche al fine di partecipare ai relativi concorsi pubblici, il requisito della residenza nel Paese ospitante da almeno un anno; in motivazione la Corte ha osservato che tale requisito *"risulta funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole italiane all'estero e, nel contempo, concorre a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione"*;

- e4) sentenza 2 maggio 2019, n. 106 (in *Foro it.*, 2019, I, 1829, ed in *Giur. cost.*, 2019, 1320, con nota di PACE, nonché oggetto della News US n. 57 del 14 maggio 2019, alla quale si rinvia per ogni approfondimento), che – in riferimento alle censure argomentate sull'art. 3 Cost. – ha salvato l'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui riconosce la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, in favore dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006;
- f) sul passaggio, senza concorso o con procedure selettive interamente riservate, di dipendenti da enti privati ad amministrazioni pubbliche (per lo più regionali), e sulla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale, cfr., tra i precedenti più recenti:
- f1) sentenza 27 febbraio 2020, n. 36 (in *Foro it.*, 2020, I, 1896, con nota di ROMBOLI, ed in *Riv. corte conti*, 2020, 1, 257, con nota di MARINI), in cui, nel ribadire il medesimo insegnamento, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma calabrese, la quale si poneva *"in evidente contrasto con tale principio perché prevede [...] che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro"*. *L'inequivocabile tenore testuale della disposizione rende evidente che la norma censurata prevede un passaggio, automatico e senza concorso pubblico, dei dipendenti delle disciolte associazioni di divulgazione agricola – enti che, come è pacifico nel giudizio a quo, hanno natura privatistica – nei ruoli del personale della Regione"*;
- f2) sentenza 28 gennaio 2020, n. 5 (in *Giur. cost.*, 2020, 45, con nota di GHERA, ed in *Riv. corte conti*, 2020, 1, 245, con nota di NATALI), che ha dichiarato illegittima una norma della Regione Basilicata la quale *"non soddisfa le*



*condizioni che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso. Essa, infatti, dispone l'inquadramento automatico nei ruoli della Regione di personale a tempo indeterminato di enti di diritto privato – enti pubblici economici e società a totale partecipazione pubblica – solo su domanda, senza alcuna valutazione di professionalità. Inoltre, il mancato ricorso alla selezione concorsuale non trova alcuna peculiare ragione giustificatrice, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, cui certamente non possono ricondursi le generiche finalità di «razionalizzazione dell'impiego del personale a tempo indeterminato», indicate dalla medesima norma”;*

- f3) sentenza 25 novembre 2016, n. 248 (in *Foro it.*, 2017, I, 72), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge calabrese per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., con la seguente motivazione: *“da un lato è pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 (come interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni”;*
- f4) sentenza n. 7 del 2015, cit., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge della Regione Sardegna che disponeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato di una società *in house*, contestualmente soppressa, ad una neocostituita Agenzia regionale, la quale – precisò la Corte, alla luce delle norme istitutive – doveva *“considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto «struttura tecnico-operativa della regione autonoma della Sardegna», avente «personalità giuridica di diritto pubblico ed [...] autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale»”;*
- f5) sentenza n. 227 del 2013, cit., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Friuli–Venezia Giulia a norma della quale il personale di una società privata di gestione immobiliare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai

ruoli dell'amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, fosse trasferito alla Regione, con deliberazione della Giunta regionale. Osservò qui la Corte che tale misura di stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso, costituisce una violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. *"In particolare, le scarse ed incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli regionali ed ipotetica prova selettiva) si palesano inadeguate ad assicurare una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione dall'esterno, seppure provenienti da una disciolta società in house"*;

- g) sul divieto di irragionevoli restrizioni alla platea dei partecipanti a pubblici concorsi, cfr., di recente, nella giurisprudenza costituzionale, la sentenza 6 dicembre 2017, n. 251 (in *Foro it.*, 2018, I, 763), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui prevedeva che ai concorsi pubblici per titoli ed esami, per il reclutamento dei docenti, non potesse comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali; in motivazione, tra l'altro, si legge quanto segue: *"La disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza — invero «eccentrica» rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità — che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un'analogha preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. // La contestata esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali criteri appare funzionale all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità"*;
- h) sulla stabilizzazione del personale c.d. precario delle pubbliche amministrazioni cfr., di recente, nella giurisprudenza costituzionale, la sentenza 26 novembre 2020, n. 251 cit. che ha ribadito il costante orientamento della Corte secondo cui devono considerarsi *"come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni"*

*pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale”, con conseguente illegittimità costituzionale delle leggi regionali che – pur contenendo un generico richiamo al rispetto della disciplina vigente in materia – si discostino da tali disposizioni;*

- i) sulla disciplina delle graduatorie concorsuali, e sul relativo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, cfr., di recente, nella giurisprudenza costituzionale, la sentenza 24 aprile 2020, n. 77 (in *Foro it.*, 2020, I, 2591), secondo cui *“la disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva – come la stessa disciplina dei concorsi – caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”* (nello stesso senso, cfr., in passato, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, la sentenza 14 dicembre 2004, n. 380, in *Lavoro nelle p.a.*, 2004, 1146, con nota di SALOMONE, ed in *Giur. cost.*, 2004, 4184, con note di BOTTINO e GHERA).